



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

C 942,1

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARE

TRA

l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, con sede in Via Plinio 44, 00193 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 07154361005, Web www.unimarconi.it, d'ora in poi denominata **Università**, rappresentata dal Dott. Alessio Acomanni, nato a Roma il 19/8/1972 in qualità di Rappresentante Legale

E

l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari Partita I.V.A. n. 03990560926, con sede legale in viale Lungomare Poetto n. 12, 0916 Cagliari, d'ora in poi denominato **Soggetto Ospitante/Ente**, rappresentato dal Dott. Marcello Tidore in qualità di Direttore Generale

PREMESSO CHE

- presso l'Università si svolgono Corsi di Studio che prevedono al loro interno i tirocini curriculari, che si attivano in osservanza del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004 e che completano il percorso di studio e concorrono all'acquisizione dei CFU necessari al conseguimento dei titoli accademici;

- l'art. 27 del D.P.R. 382/80 consente alle Università di stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni

aventi natura pubblica o privata del territorio nazionale o europeo al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- l'art. 8, comma 1°, della L. 19/11/1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici,

consente alle Università di avvalersi per la realizzazione dei corsi di studio della collaborazione dei soggetti pubblici e privati;

- l'attività di tirocinio, oggetto della presente proposta, non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Oggetto della convenzione)

L'Ente intendendo con questo contribuire all'acquisizione di conoscenze ed esperienze pratiche connesse alla formazione degli studenti iscritti ai corsi dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, si impegna, senza oneri per l'Università salvo quanto previsto al successivo art. 9, a far partecipare alle proprie attività, ai fini della necessaria esperienza pratico-applicativa, gli studenti iscritti ai Corsi di Studio della suddetta Università.

ART. 2

(Modalità del tirocinio)

Le Parti si impegnano a concordare il numero dei tirocinanti, i tempi e le modalità di attuazione del tirocinio degli studenti, nel rispetto dell'organizzazione dei servizi, sulla base dell'effettiva disponibilità di figure professionali che possono assumere la funzione di tutor, e delle finalità didattiche.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998, gli enti ospitanti possono accogliere tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Non è ammessa la possibilità di effettuare tirocini presso Enti/Aziende il cui titolare/rappresentante legale/direttore tecnico/socio/socio accomandatario, ovvero chiunque abbia poteri di rappresentanza, sia in rapporto di parentela sino al 4° grado con l'aspirante tirocinante.

Non è inoltre possibile effettuare il tirocinio in Enti/Aziende presso i quali il tirocinante abbia in corso altre attività di praticantato, stage, apprendistato o assimilabili.

ART. 3

(Finalità e contenuti del tirocinio)

L'accesso alle strutture dell'Ente, dove si svolge il tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del Progetto Formativo di tirocinio di cui al successivo art. 4. L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Allo studente verrà rilasciato, dai competenti uffici dell'Università, un libretto-diario nel quale il tutor dell'Ente attesta l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

ART. 4

(Progetto formativo)

1. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) i dati anagrafici del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutor dell'Università, del responsabile e del tutor dell'Ente;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con riferimento alle attività da svolgere e alle capacità/conoscenze che possono arricchire il tirocinante;
 - d) indicazione dei tempi di presenza nell'ente;
 - e) le sedi presso cui si svolge il tirocinio;
 - f) estremi identificativi della copertura assicurativa.

ART . 5

(Compiti dell'Ente)

- L'Ente si impegna a far svolgere i tirocini, per gli studenti dei diversi Corsi di Studio, mettendo a disposizione i locali, gli impianti e le attrezzature necessarie allo svolgimento del tirocinio e a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente. Nella fattispecie l'Ente, provvederà con riferimento alla lettera b) del comma 1 ed al comma 3 dell'Art.37 del D.Lgs.81/08 s.m.i. e nel rispetto dei contenuti didattici di cui al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, in funzione della propria Valutazione dei Rischi e della classe di Rischio del proprio settore ATECO, ad erogare al tirocinante la **“Formazione Specifica”** ex art. 37 del D.Lgs.81/08 s.m.i. ed a fornire allo stesso le informazioni necessarie sul comportamento da adottare in caso di Emergenza ed Evacuazione dagli ambienti di lavoro ai sensi del D.M. 10.03.1998. L'Ente, altresì, provvederà in relazione alla mansione specifica svolta dal tirocinante e nel solo caso in cui dalla propria valutazione dei rischi si palesino rischi specifici per la salute dello stesso, a far sottoporre il

medesimo a sorveglianza sanitaria ex Art.41 del D.Lgs.81/08 s.m.i. dal proprio Medico Competente Aziendale.

- L'Ente è tenuto ad affidare a propri dipendenti o collaboratori, con competenze specialistiche di settore e responsabilità, mansioni di tutorato nei confronti degli studenti ammessi come tirocinanti.
- Il tutor dell'Ente si impegna a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, il libretto diario regolarmente rilasciato dall'Università e la relazione di tirocinio redatta dal tirocinante al termine dell'esperienza.
- Al termine del tirocinio, l'Ente rilascia al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.
- In nessun caso l'ente utilizza il tirocinante in sostituzione del personale di ruolo e/o per colmare le vacanze in organico.

ART. 6

(Compiti dell'Università)

L'Università garantisce la necessaria copertura assicurativa di cui al successivo art. 9 e nomina un tutor interno alla struttura universitaria che, in qualità di responsabile didattico-organizzativo, indirizzerà il lavoro di tirocinio e manterrà i contatti con i responsabili delle sedi ospitanti.

L'Università provvederà, altresì, ad erogare al tirocinante, il corso di "Formazione Generale" della durata di 4 ore ai sensi dell'Art.37 del D.Lgs.81/08 s.m.i. ed in attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011. Durante il corso, con riferimento alla lettera a) del comma 1 del succitato Art.37 del D.Lgs.81/08 s.m.i., saranno trasferite al tirocinante nozioni sul quadro normativo, sui concetti di rischio, sui concetti di danno, sul sistema della prevenzione e protezione, sui diritti e doveri dei vari soggetti aziendali e sugli organi di vigilanza ed assistenza.

ART. 7

(Compiti del tirocinante)

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività definite nel progetto di tirocinio;
- seguire le indicazioni di entrambi i tutor e a fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze;
- osservare rigorosamente il segreto professionale sugli elementi conoscitivi personali degli utenti con cui viene in contatto e comunque con tutte le notizie relative all'ente conosciute sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio stesso;
- rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- compilare il libretto delle presenze e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio.

È consentita, per giustificati motivi, l'interruzione temporanea del tirocinio, previo accordo del tirocinante con l'Ente e il consenso del tutor universitario. Il periodo di interruzione deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio Tirocini dell'Università.

ART . 8

(Inosservanze di cui all'art. 7)

In caso di inosservanza di quanto previsto dal precedente articolo, qualora si verificano episodi di particolare gravità o nel caso in cui l'esperienza di tirocinio contrasti gravemente con le necessità organizzative dell'Ente, quest'ultimo, in qualsiasi momento, previa comunicazione, può chiedere all'Università l'allontanamento definitivo dello studente.

L'Università da parte sua, si riserva in tali casi, di agire nei confronti del responsabile, con i mezzi previsti dalla legge, ivi comprese le sanzioni disciplinari di cui alla normativa vigente.

ART. 9

(Copertura assicurativa)

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Le coperture assicurative riguardano le attività svolte presso la sede o le sedi dichiarate nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e all'Università, facendo riferimento agli estremi identificativi delle assicurazioni stipulate dall'Università degli Studi Guglielmo Marconi.

Sono esclusi dalla copertura i trasferimenti del tirocinante da e per la sede del tirocinio, con qualsiasi mezzo vengano effettuati.

L'Ente si impegna affinché ai tirocinanti vengano fornite informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività e ad attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista. In tal caso lo studente provvederà, a suo carico, a presentare eventuale certificazione d'idoneità sanitaria necessaria allo svolgimento delle attività formative.

ART. 10

(Durata della convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di tre anni, salvo disdetta da comunicarsi da una delle Parti entro tre mesi prima della data di scadenza. Il tacito rinnovo non è consentito.

ART. 11

(Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente atto, il Foro competente ed esclusivo è quello di Cagliari.

ART. 12

(Riservatezza)

Tutte le informazioni, le procedure adottate ed i documenti relativi all'attività dell'Università e agli studenti, di cui l'Ente dovesse venire a conoscenza nell'attuazione ed esecuzione del rapporto contrattuale in oggetto, sono strettamente confidenziali e l'Ente si impegna a non divulgarne il contenuto e/o a farne divulgare il contenuto a terzi senza previa autorizzazione dell'Università, anche successivamente al termine del rapporto contrattuale oggetto della presente Convenzione.

In relazione al suddetto trasferimento di dati, l'Università, con il presente atto, nomina l'Ente quale Responsabile del Trattamento.

Analogo obbligo di riservatezza viene assunto dall'Università in relazione ai dati ed alle informazioni personali relative ai dipendenti e/o collaboratori dell'Ente.

ART. 13

(Trattamento dei dati)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 e del D.Lgs.101/18 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (qui de seguito General Data Protection Regulation, per brevità G.D.P.R.) e delle disposizioni nazionali applicabili, l'Università informa l'Ente che:

- i dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa e di tutti gli obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili al momento del trattamento, saranno trattati con mezzi telematici e conservati in archivi di tipo magnetico e/o cartaceo;
- la conservazione di tali dati sarà, comunque, limitata al tempo strettamente necessario al corretto

espletamento degli obblighi derivanti dall'oggetto della presente Convenzione;

- il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- il responsabile della protezione dei dati è il Dott. Domenico Brasca;
- i dati personali riferiti a dipendenti, consulenti, collaboratori o terzi che rivestiranno la qualifica di tutor, responsabili della didattica e/o dell'organizzazione dello svolgimento del tirocinio (personale dell'Azienda/Ente) potrebbero essere comunicati agli Organismi Nazionali di ogni ordine a grado competenti in relazione all'assolvimento degli adempimenti a carico dell'Università scaturenti dagli effetti di legge disciplinanti la presente scrittura;
- in ogni momento, ogni interessato potrà espressamente esercitare i diritti di cui all'Art. 21 del G.D.P.R. del Regolamento Europeo 679/16, come integralmente trascritto e riportato nell'informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali consultabile all'indirizzo: <https://www.unimarconi.it/it/informativa-sulla-privacy>.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente dichiara e garantisce all'Università di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori/tutor/supervisor/responsabili (e di qualsiasi altro soggetto interessato alla comunicazione dei dati all'Università), nell'ambito delle proprie procedure interne, e/o comunque nei modi ritenuti più opportuni, il contenuto della presente informativa e di aver ottenuto da questi soggetti il consenso alla relativa comunicazione al Titolare del Trattamento ai sensi delle normative applicabili. Conseguentemente l'Ente si obbliga a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

ART. 14

(Norme finali)

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della L. 196/97 non sarà in alcun caso considerato né esplicazione di rapporto di lavoro subordinato, né attività lavorativa ad altro ruolo prestata, né contratto di formazione lavoro, né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Conseguentemente dette attività non saranno soggette né a forme retributive né a contributi previdenziali e assistenziali. Il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo e non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino dalle finalità di cui all'art. 1.

Tutta la documentazione relativa agli atti inerenti al tirocinio è depositata presso l'ufficio Tirocinio e/o presso l'archivio dell'Università.

Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Il pagamento dell'imposta di bollo sarà a carico dell'Università.

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Copia del presente atto redatto e firmato andrà, una al "soggetto ospitante" e una all'Università.

Letto, approvato e sottoscritto

Università degli Studi Guglielmo Marconi

Il Rappresentante Legale

Dott. Alessio Acomanni

Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

Il Direttore Generale

Dott. Marcello Tidore
